

## “L’ingiusta detenzione e il suo prezzo”

**Dr. Mario Iannucci**

Psichiatra psicoanalista, Responsabile Progetto Eracle Regione Toscana  
Consulente Psichiatra nel Carcere di Sollicciano

[Propongo volentieri, in questo periodo in cui si torna a parlare della Responsabilità dei Magistrati, il testo dell’intervento che effettuai al Convegno *I nuovi danni*, che *Persona & Danno* e altri organizzarono a Pistoia il 13/10/2012]

Parlando a un prevalente pubblico di Avvocati e di operatori della Giustizia, si potrebbe facilmente immaginare che mi debba occupare in modo precipuo delle norme che regolano i risarcimenti per “ingiusta detenzione”. Io però non sono avvocato e a dire il vero, dopo trentatré anni di presenza in carcere, comincio ad essere un po’ insofferente per le norme dei vari Codici. Meglio: comincio ad avere una certa motivata diffidenza nei confronti di queste norme che proliferano, si sovrappongono e talora si contraddicono (sì, talora si contraddicono!). Specie nel caso di certe questioni. Vedremo se questo accade anche per la “ingiusta detenzione”. Cercheremo inoltre di capire in che misura la “ingiusta detenzione” abbia a che fare con l’annosa e mai risolta questione della “responsabilità dei magistrati”.

Illustrerò tre casi che a me paiono emblematici. Partirò da lontano. Da quel momento che l’immaginario collettivo, ma anche l’interpretazione storica di qualcuno, identificano come uno degli avvenimenti storici simbolici dell’abbattimento del potere oligarchico, del potere delle caste: la *Presa della Bastiglia*, avvenuta il 13 luglio 1789. Ai fini della questione che mi accingo a trattare, evocherò quell’eroico momento storico attraverso una stampa che Gemma Brandi tiene nello studiolo della nostra casa: la liberazione del Conte di Lorges dalla Bastiglia quel 13 luglio, dopo 32 anni di prigionia.



(«*Délivrance de M. le Comte des Lorges prisonnier à la Bastille depuis 32ans*»)

Il Conte di Lorges -“tutti lo sanno”- era uno dei sette prigionieri liberati al momento della *Presa della Bastiglia* il 14 luglio 1789. Gabriele I di Lorges, conte di Montgomery divenne -come sa bene chi conosce la vicenda e che terrà pazientemente conto di tale conoscenza ai fini di ciò che andremo poi a esaminare- il simbolo della rivolta contro i re di Francia. Appena sotto questa stampa, sempre nello studiolo di Gemma Brandi, ne troviamo un'altra, che sembra meno pertinente rispetto al tema che trattiamo, ma che senza dubbio ha una stretta relazione con la *deliveration de Le Conte de Lorges*. La simpatica stampa rappresenta *l'occasione che fa il ladro*.



(“B. Vautier, *L'occasione fa il ladro*”)

Il secondo caso che illustrerò è quello di Roberto Giannoni. Era il 10 Giugno del 1992 quando Roberto Giannoni venne arrestato con accuse pesantissime: associazione a delinquere di stampo mafioso, usura, detenzione e spaccio di stupefacenti, riciclaggio. Le accuse contro di lui si basavano sulle dichiarazioni di una collaboratrice di giustizia. Erano 29 anni, 3 mesi e 10 giorni che Giannoni lavorava presso la Cassa di Risparmio di Livorno. Al momento dell'arresto era Titolare della Filiale di Sassetta. Si può facilmente immaginare quali furono i toni con i quali la stampa si avventò sulla vicenda, che divenne emblematica delle infiltrazioni mafiose e del riciclaggio nella Regione Toscana. Diverse Procure cantarono vittoria. Due giorni dopo l'arresto, il 12 Giugno 1992, la Cassa di Risparmio di Livorno licenziò Roberto Giannoni, il quale, subito dopo l'arresto, fu portato a Sollicciano e recluso nella Sezione di Massima Sicurezza, in regime di 41 bis. Vi rimase per un anno. Venne infatti scarcerato il 10 Giugno del 1993. Io sono stato testimone, poiché lo ebbi in cura durante quei lunghi mesi, delle gravissime sofferenze biologiche, morali ed esistenziali che la detenzione causò a Roberto Giannoni e ai suoi familiari. C'è fra l'altro da considerare che Roberto Giannoni, fino ad allora, non aveva davvero condotto una vita 'trasgressiva'. Nel 1963, neanche diciottenne, sotto la responsabilità del padre era entrato a lavorare presso lo Stabilimento Magona d'Italia di Piombino. I compagni lo soprannominarono “il Bimbo”. Poiché come tutti sanno che *la penna è più leggera dei fogli di lamiera*, Roberto Gannoni, mentre lavorava in acciaieria, riprese gli studi e, lavorando di notte e studiando di giorno, si diplomò ragioniere. Nel 1970, dopo

svariati colloqui e prove selettive, venne assunto alla Cassa di Risparmi di Livorno. Aveva sempre lavorato con impegno e competenza, fino a diventare Titolare di una Filiale. Poi, improvvisa e del tutto inattesa, la carcerazione per le gravissime accuse. Il 25 febbraio del 1995, a pochi giorni dall'inizio del processo, Roberto Giannoni perse suo padre: all'uomo 'si spezzò il cuore' e morì di infarto. Un altro infarto lo aveva già avuto tre mesi dopo l'imprigionamento del figlio, a riprova di come gli eventi lo avessero duramente provato. Il padre di Roberto Giannoni morì mentre suo figlio era ancora imputato e disoccupato. Roberto Giannoni restò disoccupato fino al 3 marzo del 1995, quando un amico di famiglia lo assunse nella Tipografia dove ha poi lavorato con continuità. Il 27 Marzo del 1995 iniziò il processo presso il Tribunale di Livorno. Il 16 dicembre del 1998, dopo 3 anni, 8 mesi e 19 giorni, Roberto Giannoni è stato assolto da tutti i reati ascritti. La sentenza è andata definitiva nell'aprile del 1999. Durante la primavera del 1993, mentre il figlio era ancora detenuto a Sollicciano, anche la madre accusò ingravescenti problemi epatici. Gli accertamenti successivi documentarono la presenza di un tumore che la portò alla morte nel febbraio 1999, due mesi prima che la sentenza di assoluzione del figlio fosse diventata definitiva. Viene da pensare che, come le dissero i medici, la donna si fosse letteralmente *mangiata il fegato*. Roberto Giannoni ha ottenuto dallo Stato un risarcimento per ingiusta detenzione: gli sono stati liquidati, verso il 2001, 199 milioni di lire. Questo la Giustizia ha stimato che fosse un equo indennizzo per il danno subito. Ora, ammesso che un risarcimento economico possa ripagare una simile ferita esistenziale, siamo proprio sicuri che Roberto Giannoni sia stato equamente indennizzato per l'ingiusta sofferenza che gli è stata causata?

Il terzo caso che affronteremo è arcinoto. Ci servirà per accostarci al problema della ingiusta detenzione attraverso il filone della genesi delle norme che regolano attualmente i risarcimenti in materia. Si tratta del caso di Enzo Tortora. Lo descriveremo brevemente poiché non sono sicuro che i giovani o i giovanissimi conoscano il caso in maniera esauriente, nonostante la recentissima fiction che tante polemiche ha già sollevato. L'inchiesta nei riguardi di Tortora -che divise il Paese tra innocentisti e colpevolisti ed alimentò il dibattito sul *pentitismo*- era cominciata nei primi mesi del 1983, quando due pentiti della Nuova Camorra Organizzata (NCO), capeggiata da Raffaele Cutolo, indicarono Tortora, "quello di Portobello", quale appartenente alla NCO con l'incarico di corriere di droga.

Tortora fu arrestato all'alba del 17 giugno '83 in un albergo di Roma, ma fu portato in carcere in tarda mattinata, solo quando -secondo i difensori- fotografi e cineoperatori furono pronti

a ritrarre l'imputato in manette. Fin dal primo momento Tortora si disse innocente. Dopo sette mesi di detenzione, l'imputato ebbe gli arresti domiciliari.

Fra il 1983 e il 1984 la lista dei pentiti accusatori di Tortora si allungò, Fra di essi vi era anche Giovanni Pandico, detto 'il bello' o 'cha, cha, cha'.

Fortunatamente ci fu anche chi si mosse a difesa di Tortora, il quale, il 17 giugno 1984, venne anche eletto eurodeputato radicale. Il 20 luglio 1984 tornò in libertà ed annunciò che avrebbe chiesto al Parlamento europeo di concedere l'autorizzazione a procedere nei suoi riguardi. L'autorizzazione fu data il 10 dicembre. Il 17 settembre 1985 Enzo Tortora fu condannato, con sentenza del Tribunale di Napoli, a dieci anni di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico di stupefacenti.

Il 15 settembre 1986, la Corte di Appello di Napoli rovesciò il verdetto: assoluzione con formula piena, con i pentiti che furono giudicati non credibili. "E' la fine di un incubo", disse il presentatore. L'innocenza dell'imputato fu confermata il 13 giugno 1987 dalla Corte di Cassazione. Ma Tortora non ha tempo per gioire di queste vittorie, impegnato com'è a spendere gli ultimi spiccioli di una vita che non riesce più a vivere. Il 20 febbraio 1987, dopo quasi quattro anni, ritorna sugli schermi televisivi e si presenta al suo pubblico con una frase rimasta celebre: *"E allora, dove eravamo rimasti?"*.

Il 18 maggio 1988 Tortora se ne va. *"Stroncato da una malattia che i medici chiamano tumore - dirà la figlia Silvia - ma che per me ha altri due terribili nomi: galera e disperazione"*.

Una ulteriore umiliazione postuma la giustizia italiana l'ha riservata a Enzo Tortora nel 1992, anno in cui Giovanni Melluso detto 'il bello' ebbe a ribadire le sue false accuse. Querelato dalle figlie del presentatore, venne assolto dal GIP Clementina Forleo con la seguente argomentazione: "la sentenza assolutoria di Tortora rappresenta solo la verità processuale e non anche la verità reale del fatto storicamente verificatosi". Impugnata la decisione avanti la Procura Generale, la famiglia del presentatore perse la causa: il P.G., Elena Paciotti, fu d'accordo con la Forleo, con la seguente motivazione: "l'assoluzione di Enzo Tortora con formula piena non è conseguenza della ritenuta falsità delle dichiarazioni di Giovanni Melluso e di altri chiamati in correità, ma della ritenuta inidoneità delle stesse a costruire valida prova di accusa".

Poco dopo, nel febbraio 1995, Giovanni Melluso detto 'il bello' viene arrestato per rapina e condannato per direttissima alla pena di quattro anni.

In una intervista pubblicata sul settimanale *L'Espresso* del 25 maggio 2010, Gianni Melluso, detto 'Gianni il bello', uscito dal carcere nel 2009, chiese ufficialmente perdono ai familiari di Enzo Tortora per le dichiarazioni rilasciate ai magistrati dell'epoca e sostenne che il tutto fu una vendetta dei due boss Giovanni Pandico e Pasquale Barra (detto o' animale'). Osserveremo per inciso che 'Gianni il bello', in libertà quando rilasciava l'intervista nel 2010, è stato di nuovo arrestato il 25 luglio 2012, nell'ambito di una indagine antiprostituzione denominata, con dubbio gusto, *Operazione Portobello* (come quella che condusse all'arresto di Tortora). Un fatto curioso: i mallevadori d'eros, come i 'pentiti', in carcere vengono in genere ristretti nelle medesime sezioni 'protette'. Il giudice Clementina Forleo, nel frattempo, è stata insignita del "Premio Borsellino".

*Il Testimone*, una trasmissione di Giuliano Ferrara, già nel 1988 documentò per la prima volta la vicenda giudiziaria di Tortora, chiarendo l'infondatezza degli indizi che indussero gli inquirenti al suo arresto.

Un'altra curiosità del caso Tortora: un aneddoto personale. Dopo che fu eletto al Parlamento Europeo, Enzo Tortora non dimenticò i 'vecchi compagni di galera' e si interessò alacramente, con le residue energie fisiche, delle vicende relative alla ingiusta detenzione. Una volta venne anche a fare una visita ispettiva, da Parlamentare Europeo, all'OPG di Montelupo F.no. Pioveva a dirotto e l'appuntato di servizio all'ingresso, sorridendo, gli fece cenno di entrare: "Io la conosco, lei è quello del pappagallo!". Enzo Tortora però, che era stato indicato dai pentiti-accusatori come "quello del pappagallo", replicò seccamente: "Sono l'onorevole Enzo Tortora, parlamentare europeo in visita ispettiva". La reazione dell'appuntato non si fece attendere: "Ah, allora non la conosco, attenda fuori che facciamo una verifica".

All'appuntato -un uomo sardo un po' rigido ma tendenzialmente rispettoso- Enzo Tortora non era rimasto simpatico. Non lo era rimasto nemmeno a Camilla Cederna, che così scriveva sulla «Domenica del Corriere» del 2 luglio 1983, due settimane dopo l'arresto:

*«Mi pare che ci siano gli elementi per trovarlo colpevole: non si va ad ammanettare uno nel cuore della notte se non ci sono delle buone ragioni. Il personaggio non mi è mai piaciuto. E non mi piaceva il suo Portobello: mi innervosiva il pappagallo che non parlava mai e lui che parlava troppo, senza mai dare tempo agli altri di esprimere le loro opinioni. Non mi piaceva neppure il modo con cui trattava gli umili: questo portare alla ribalta per un minuto la gente e servirsene per il suo successo personale era un po' truffarla. Il successo ottenuto così si paga. Non dico che tutti quelli che hanno un successo di questo genere finiranno così, ma lui lo sta pagando in questo modo. [...]».*

Bel passo quello che porta taluni a sovrapporre l'antipatia che qualcuno ci ispira con la presunzione di colpevolezza. Bel passo quello che induce una garantista arcinota come Camilla

Cederna a fabbricare mediaticamente un colpevole! Poco importa che si tratti di una nemesis del *caso Valpreda*, nel quale Tortora si era comportato, da bravo “*soldatino*”, in modo analogo a come Cederna si sarebbe comportata poi con lui. E quale tipo di danno entrambi procurarono? Un danno risarcibile in quale modo? Per fortuna, sulla preda eccellente caduta nel carniere della giustizia, alcune altre teste pensanti spesero parole di tutt’altro tenore: Massimo Fini ad esempio, su *Il Giorno*, sostenne per primo di trovare assurde le accuse rivolte contro il presentatore.

Anche Enzo Biagi, uno dei primi a sollevare dei dubbi sulla sua colpevolezza, dopo la morte di Tortora così scrisse:

*“Il successo gli ha dato e gli ha tolto tutto. La morte lo ha liberato dal peso che lo opprimeva di più: il sospetto, l’idea che ci fosse ancora qualcuno che metteva in dubbio la sua innocenza. Voleva che lo risarcissero del danno che aveva subito: pensava che la sua vita, e ancora di più il suo onore, valevano anche cento miliardi. C’è forse un prezzo giusto per rimediare a un’esistenza distrutta?”.*

Parliamo qui di Tortora perché il suo caso porterà, l’8 novembre 1987, prima ancora della assoluzione definitiva e della morte, al referendum sulla responsabilità civile dei magistrati. Un referendum nel quale, in buona sostanza, si chiedeva agli elettori di esprimersi su un punto: possono o no i magistrati essere chiamati a **rispondere non già degli “errori giudiziari”, ma dei danni procurati ai cittadini per imperizia, imprudenza o negligenza?** In quella consultazione voterà il 65% degli aventi diritto, l’80% dei quali si esprimerà per l’estensione della responsabilità civile anche ai giudici. Un Parlamento troppo attento ai presunti “interessi della Magistratura” si affrettò a tradire quel voto, varando una legge (13 aprile 1988, n. 117, cosiddetta Vassalli) tuttora in vigore, che prevede il risarcimento solo in casi eccezionali, solo carico dello Stato e con limitata possibilità di rivalsa nei confronti del giudice. La Legge Vassalli rende di fatto non esercitabile l’azione risarcitoria da parte dei cittadini. Una legge, dunque, di per sé inadeguata e comunque largamente inapplicata.

Sappiamo anche in quale misura l’esito del Referendum sulla Responsabilità Civile dei Magistrati abbia condizionato la stesura del Codice di Procedura Penale (promulgato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) nella parte che riguarda l’ingiusta detenzione e l’errore giudiziario.

Non esaminerò nel dettaglio le norme relative. Ricorderò soltanto che, per quanto riguarda la **Riparazione per l’Ingiusta Detenzione:**

- L’indennizzo è previsto ai sensi degli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale.
- Consiste nel pagamento di una somma di denaro che non può eccedere l’importo di € 516.456,00.
- La riparazione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo e perciò viene determinata dal giudice in via equitativa.

Per quanto riguarda la **Riparazione dell'Errore Giudiziario**:

- L'indennizzo è previsto ai sensi dell'art. 643, p.p.
- La riparazione è “commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna”.
- “La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia [...]”

Che dire di queste norme e della loro applicazione? Osserviamo, intanto, in quale misura vengano accolti i ricorsi per ingiusta detenzione e per errore giudiziario. Soltanto un terzo delle richieste di risarcimento per ingiusta detenzione trovano soddisfazione. È quanto emerge dagli ultimi dati forniti dall'Eurispes e dall'Unione delle camere penali italiane. Su una media di 2.500 domande annuali (nel 2011 ne sono state presentate 2.369) appena 800 vengono accolte. Il motivo è semplice e al tempo stesso sconcertante: l'Italia è l'unico paese in Europa dove l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione è regolato da una clausola, inserita nel comma 1 dell'articolo 314 cpp, che esclude il risarcimento nei casi in cui il ricorrente “abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”. La stessa clausola la troviamo nell'art. 643 cpp, che regola l'errore giudiziario. Si arriva quasi, per dirla con Paolo Persichetti, al “dogma dell'infallibilità della magistratura”.

Ad ogni buon conto, come spesso accade in Italia, le norme sull'ingiusta detenzione e sull'errore giudiziario, se da un lato risentono nella loro applicazione di questo imbuto “corporativo” e di una sorta di rigidità applicativa, dall'altro lato fanno registrare una certa duttilità interpretativa nelle singole sentenze e una maggiore apertura al riconoscimento dell'effettivo danno patito “ingiustamente”. Così, ad esempio, se da un lato per l'ingiusta detenzione non si corrisponde in ogni caso più della mirabolante somma di 235,83 € al giorno, dall'altro lato (come ha fatto la Cassazione convalidando in questa parte la decisione della Corte d'Appello di Brescia; Cass. Pen. 144/2012) si riconosce come sia lecita la liquidazione di tre voci di danno: il danno biologico, il danno esistenziale consistente nel deterioramento dei rapporti familiari e il danno morale. Non solo: si stabilisce anche la legittimità di sommare i danni per ingiusta detenzione a quelli per errore giudiziario.

Sono ormai numerose le sentenze che indicano come, per il calcolo del quantum in materia di indennizzo da ingiusta detenzione, sia è necessario ancorarsi alla valutazione in concreto delle sofferenze e non ad un rigido criterio matematico (si veda, ad esempio, la sentenza della Corte di Appello di Bari, II<sup>a</sup> sez. pen., 118/03 Ing. Set-Rep. 888, del 22/07/2005; ma anche la Sentenza 13 maggio - 10 giugno 2008, n. 23119 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI Pen.).

L'ingiusta detenzione, comunque, non è certo possibile identificarla soltanto con quella che deriva dall'errore giudiziario. Chi guarda con un po' di obiettività alle condizioni detentive oggi in Italia, può domandarsi a ragion veduta se le attuali condizioni detentive non siano di per sé inumane, degradanti e tali da giustificare congrue richieste di risarcimento del danno per "ingiusta detenzione". Che queste condizioni siano spesso inumane e degradanti, d'altronde, lo ha stabilito la sentenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (CEDU) del 16.07.2009, relativa al famoso caso *Sulejmanovic/c. Italia*. Il nostro Paese è stato condannato a corrispondere un equo indennizzo nei confronti di una persona detenuta in condizioni accertate come contrarie al senso di umanità. Numerose altre condanne si sono registrate nei confronti dell'Italia, dal 2009 ad oggi, per lo stesso motivo. Anche per questo l'Italia, subito dopo la Turchia, è lo Stato europeo con il maggior numero di condanne per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: oltre duemila sentenze della Cedu, per le condizioni delle nostre carceri oltre che per irragionevole durata dei processi. In un Paese come l'Italia, nel quale la garanzia di un trattamento giudiziario equo e tempestivo sembra allontanarsi sempre più, viene da pensare che davvero non rimanga che rivolgere i propri reclami in sede Europea. Ecco, per esempio, alcuni casi cui si può ricorrere al Tribunale di Strasburgo (Corte Europea per i Diritti dell'Uomo):

- la lentezza cronica dei processi nazionali, cioè se vogliamo che il processo in cui siamo coinvolti sia risolto entro un tempo ragionevole;
- per trattamenti disumani o degradanti;
- per far valere il diritto alla libertà di espressione;
- per tutelare la privacy della propria vita privata e familiare e della propria corrispondenza;
- **ingiusta detenzione.**

La violazione dei diritti dell'uomo all'interno delle strutture detentive italiane è tanto patente da avere indotto molti, cominciando dal Capo dello Stato, a sollecitare l'introduzione nel nostro Codice Penale del reato di tortura. Il testo di legge -un solo articolo, nel quale si persegue la tortura sia fisica che psicologica- è stato approvato dal Senato il mese scorso.

Basterà scrivere delle norme per rendere meno "ingiusta" la detenzione? Per rendere meno aleatorio il procedimento per il risarcimento del danno da "ingiusta detenzione"? Sarà di sicuro un primo passo, ma questo passo rischia di risuonare alla fine dei conti del tutto vuoto e inefficace senza un forte richiamo alla **responsabilità** di coloro che sono chiamati a vigilare. **Responsabilità**, lo sappiamo tutti benissimo, viene dal latino *respondere*, rispondere. Rispondere davanti alla Legge, in termini risarcitori, degli errori commessi, è il dovere di una società che voglia davvero chiamarsi civile. Viene da chiedersi, ad esempio, in quale modo *rispondano* i Magistrati di Sorveglianza e i Garanti dei Diritti dei Detenuti. Fa male al cuore ad esempio, oltre che alla mente, una recente



ordinanza di un Giudice di Sorveglianza avveduto come Fabio Fiorentin, il quale non solo ha dichiarato inammissibile il reclamo di un detenuto che aveva denunciato la illegalità della condizione di vita nel carcere di Vercelli, ma ha altresì escluso la possibilità che, mediante quel reclamo, “possa essere azionata una pretesa risarcitoria civilistica”. E questo nonostante fosse stato riconosciuto, dal Magistrato di Sorveglianza stesso, il carattere degradante delle condizioni detentive.

Il carcere -Gemma Brandi non perde occasione per rammentarcelo- anticipa il divenire della società civile. Le condizioni degradanti della detenzione in Italia durano ormai da tempo e non sono di buon auspicio per il Paese tutto. Eppure, se registreremo qualche segno di una inversione di rotta, la registreremo proprio dal carcere. Il richiamo alla **responsabilità** è assolutamente indispensabile in queste circostanze, una responsabilità che si nutre precipuamente di **competenza**. Ecco, io credo che sia lecito che un Paese che intende risollevarsi da uno stato di “quasi barbarie”, si attenda una **responsabile competenza** in coloro che decidono della libertà o della cattività di un uomo, quando lo mandano in carcere o lo restituiscono alla libertà.

Coloro che temono che l'introduzione della responsabilità civile dei magistrati possa essere **l'occasione che fa il ladro**, dubitano della loro competenza. Essere davvero competenti, in quel mestiere che, per dirla con Piero Calamandrei, è soprattutto “studio dell'uomo”, significa ammettere la possibilità dell'errore e, quindi, prevedere la possibilità di rimediare, di risarcire. Colui che ha una competenza responsabile non teme la falsificazione, la riscrittura del *Ministero della Verità*. E', questa, una riscrittura possibile anche per quelli che fanno della *libertà*, della *eguaglianza* e della *fraternità* i loro ideali. Già: come gli eroici assalitori della Bastiglia, che conquistarono un carcere che si era già arreso, che decapitarono un comandante del carcere che aveva fatto deporre le armi alle sue truppe e che non liberarono alcun conte de Lorges, poiché Gabriel, conte de Montgomery, signore di Lorges, accidentale regicida, era già morto un secolo e mezzo prima.

Tutti coloro che si occupano del Diritto conoscono Antigone. La dovrebbero conoscere anche coloro che si occupano di Psiche, visto che Antigone era la figlia di Edipo.

L'opera di Sofocle racconta la storia di Antigone, che decide di dare sepoltura al cadavere del fratello Polinice contro la volontà del nuovo re di Tebe Creonte. Scoperta, Antigone viene condannata dal re a vivere il resto dei suoi giorni imprigionata in una grotta. In seguito alle profezie dell'indovino Tiresia e alle suppliche del coro, Creonte decide infine di liberarla, ma troppo tardi, perché Antigone nel frattempo si è impiccata. Questo porta al suicidio il figlio di Creonte, Emone (promesso sposo di Antigone), e poi la moglie di Creonte, Euridice, lasciando Creonte solo a maledire la propria stoltezza.

C'è una immagine di Antigone che mi piace molto. Il pittore ottocentesco Emil Teschendorff la ritrae accanto alla sorella Ismene. Antigone è ferma, apparentemente serena. Ha compiuto il suo dovere fraterno e sa di essere attesa da una ingiusta detenzione.



Un Re ingiusto, una Legge ingiusta, un Giudice ingiusto sono letali, per il singolo e per la Società. Antigone lo sa e lo vuole dire al mondo con fermezza. Non importa se lo dovrà fare con la morte. Resisterà e non sarà tollerante con l'ingiusto.

Ecco: per quanto ci è possibile, avendo bene in mente Antigone e sulla scorta dei richiami civili alla *responsabilità*, poiché essere dalla parte dei deboli è inscritto nel nostro mandato morale, sulle questioni della ingiusta detenzione e degli errori giudiziari tenteremo di attenerci a un'altra indicazione perentoria di Piero Clamandrei: “ora e sempre resistenza”.